



Città di Avigliana

REGOLAMENTO

PER LE PRESTAZIONI SOCIALI E PER L'APPLICAZIONE DELL'I.S.E.E.

(Indicatore Situazione Economica Equivalente)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27.04.2023

ARTICOLO 1

OGGETTO E RIFERIMENTI

1. Il presente Regolamento è finalizzato alla individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate di competenza comunale, ai sensi della Legge n. 214 del 22.12.2011 ed in attuazione del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".
2. Il presente Regolamento è lo strumento per disciplinare l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dalla Città di Avigliana
3. Il presente Regolamento integra ogni altra disciplina, espressa anche in forma regolamentare comunale, relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente, nell'ambito di applicazione di cui al successivo art. 2
4. Gli scaglioni I.S.E.E. cui collegare le agevolazioni ed i relativi parametri per i vari servizi sono definiti con deliberazione della Giunta Comunale, fatto salvo quanto di competenza di altri Enti.

ARTICOLO 2

DESTINATARI

1. Possono chiedere le prestazioni sociali agevolate coloro i quali siano iscritti all'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune, che si trovino in particolari condizioni economiche e sociali.
2. Possono altresì richiedere prestazioni agevolate coloro i quali, pur non essendo iscritti all'Anagrafe della popolazione residente, rientrano nella normativa che prevede l'accessibilità ai servizi richiesti, quali ad esempio gli stranieri non in possesso di permesso di soggiorno e tuttavia non espellibili (richiedenti asilo, rifugiati, donne in gravidanza, minori), apolidi, senza fissa dimora in grave povertà ecc..

ARTICOLO 3

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai Servizi a domanda individuale, ai Servizi Sociali, ai Servizi assistenziali, ai Servizi soggetti a contribuzione, all'erogazione di contributi, sussidi e provvidenze alla persona, indicati nei successivi punti.
2. L'applicazione del Regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso Ente locale.
3. Per "Prestazioni Sociali" si intendono le seguenti prestazioni (se attivate sul territorio comunale):
 - Contributo ad personam
 - Asili nido e servizi educativi per l'infanzia;
 - Mense scolastiche;

- Trasporti scolastici;
 - Trasporti alunni disabili;
 - Accompagnamento sociale presso luoghi di cura;
 - Prestazioni scolastiche (escluse quelle finanziate da Enti sovracomunali)
 - Soggiorno marino per anziani
 - Centro estivo per minori
 - Mensa sociale
 - Esenzione/contributi spese sanitarie
 - Contributo/agevolazione sui tributi locali
 - Altre prestazioni economiche-assistenziali, o servizi sociali e assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, erogate dal Comune.
4. L'applicazione del Regolamento è estesa a tutte le prestazioni sociali, socio-sanitarie ed educative agevolate, derivanti da disposizioni di legge, regolamenti, convenzioni o provvedimenti amministrativi, inerenti alle funzioni, svolte in materia, dagli uffici comunali, per le quali la misura dell'agevolazione dipenda dalla condizione economica del richiedente.
 5. Le prestazioni oggetto del presente atto verranno attivate compatibilmente con le risorse disponibili.

ARTICOLO 4

COMPETENZE

1. Le agevolazioni saranno concesse previo accertamento da parte degli uffici competenti della sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento e da quelle regolanti il servizio stesso.
2. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il Responsabile del procedimento potrà richiedere al cittadino la documentazione necessaria, ad eccezione di quella già in possesso della Pubblica Amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di autocertificazione.

ARTICOLO 5

FINALITA' DI INTERVENTO

1. Gli interventi individuati nel presente Regolamento hanno lo scopo di rafforzare il tessuto sociale del Comune di Avigliana, secondo principi di solidarietà, attraverso forme di sostegno economico diretto o indiretto, rivolte alle situazioni maggiormente svantaggiate.
2. Nello specifico l'Amministrazione Comunale intende perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) disciplinare l'accesso ai Servizi a domanda individuale;
 - b) attuare programmi integrati di natura sociale ed economica;
 - c) graduare la misura della partecipazione del cittadino al costo del Servizio, tenendo conto della situazione globale socio-economica del nucleo familiare.
3. Le agevolazioni previste nel Regolamento hanno carattere integrativo, e non sostitutivo, del reddito familiare, e non possono essere intese quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte della Amministrazione Pubblica.

ARTICOLO 6

NORME PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

1. L'accesso a condizione agevolata ai Servizi erogati dall'Ente è commisurato alle tabelle di applicazione del presente Regolamento, riferite ad ogni singolo Servizio.
2. L'applicazione dell'eventuale nuovo ISEE, per le prestazioni in corso di erogazione sulla base di un precedente ISEE, avverrà entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione del nuovo Isee.
3. L'Ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la DSU (dichiarazione sostitutiva unica), potrà richiedere l'ISEE all'INPS accedendo al sistema informativo. Ai fini dell'accertamento dei requisiti, l'INPS rende disponibile agli Enti erogatori utilizzatori della DSU, presso i quali il richiedente ha presentato specifica domanda di prestazioni sociali agevolate, l'ISEE e la composizione del nucleo familiare, nonché, ove necessario, le informazioni analitiche pertinenti e non eccedenti per le medesime finalità. L'Ente erogatore richiede, in particolare, all'INPS anche le informazioni analitiche necessarie contenute nella DSU quando procede ai controlli, ovvero all'accertamento dei requisiti per il mantenimento dei trattamenti, da esso erogati, nonché richiede le informazioni analitiche necessarie ai fini della programmazione dei singoli interventi.
4. Le agevolazioni saranno concesse previo accertamento, da parte degli Organi competenti, dell'esistenza delle condizioni previste dal Regolamento disciplinante l'erogazione della prestazione.

ART. 7

PRESENTAZIONE ISEE

1. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i richiedenti possono presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta della presentazione della DSU, qualora ancora non dispongano della conseguente attestazione ISEE. In tali casi, ove la richiesta per la prestazione debba essere presentata corredata dall'ISEE, la mancanza della ricevuta della presentazione della DSU implica che tale richiesta è irricevibile; eventuali deroghe possono essere definite negli atti che regolano le singole prestazioni.
2. L'erogazione della prestazione resta subordinata all'acquisizione, da parte del Comune, dell'ISEE tramite il servizio informativo INPS o l'esibizione a cura del dichiarante.
3. L'utente in sostituzione della presentazione dell'Isee ordinario, qualora ne ricorrono i presupposti potrà presentare l'Isee corrente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. Qualora durante l'erogazione di una prestazione sociale agevolata si verifichino variazioni nel nucleo familiare dei beneficiari, è fatto obbligo di comunicarlo al Comune che eroga la prestazione e di presentare un nuovo ISEE basato sulla composizione del nuovo nucleo, per rideterminare la prestazione.

ARTICOLO 8

DEROGHE ALLA PRESENTAZIONE

1. In presenza di motivata esigenza supportata da una relazione professionale dei servizi sociali o socio sanitari il Comune provvederà ad erogare le prestazioni senza l'obbligo di presentazione dell'Isee da parte del richiedente.

ART. 9

RINVIO AD ALTRE NORME

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.
2. Tutte le disposizioni legislative, attuative e correttive emanate dopo l'approvazione del presente Regolamento troveranno applicazione, previa modifica del presente Regolamento, in tutti i procedimenti che verranno attivati successivamente alla modifica stessa, facendo pertanto salvi i procedimenti in corso.
3. Per effetto del presente Regolamento vengono abrogate tutte le disposizioni precedenti relative ai criteri per la concessione di prestazioni agevolate nei settori in oggetto.